

I PRINCIPI GIURIDICI DELLE IMPOSTE

L'Italia è uno **Stato libero**, nel quale quindi, il cittadino non è un suddito (dal latino *subditus* = sottoposto) ma è titolare di una sfera giuridica inattaccabile e, quindi, di diritti soggettivi inviolabili, anche da parte dello Stato (cfr. art.2 - 3 Cost.). La Repubblica italiana, quindi, tra le altre, ha le seguenti caratteristiche:

1. è uno **Stato di diritto**, nel senso che, le norme da esso emanate, vincolano non soltanto i cittadini, ma anche lo Stato stesso;
2. è uno **Stato basato sui principi della divisione dei poteri**, in quanto, le tre funzioni fondamentali vengono attribuite ad organi diversi (parlamento – funzione legislativa, governo – funzione esecutiva, magistratura – funzione giurisdizionale = dal latino *ius - dico = dico il diritto*). In tale maniera, ogni organo può controllare l'altro ed esserne controllato;
3. è uno **Stato sociale** (Welfare State) in quanto “è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli... (art. 3, secondo comma Cost.) e, quindi, lo Stato italiano persegue non solo l'uguaglianza formale ma anche l'uguaglianza sostanziale tra i cittadini.

Sulla scorta di tali principi presenti all'interno della nostra Costituzione, derivano una serie di **conseguenze in materia tributaria**:

- a) **Principio della legalità** - I tributi possono essere imposti al cittadino soltanto sulla base di una legge che li preveda (cfr. art. 23 Cost.).
- b) **Principio della generalità delle imposte** – Tutti i cittadini sono tenuti a contribuire alle spese pubbliche (cfr. art. 53 Cost.), in quanto usufruiscono di servizi pubblici (sia generali sia speciali); tale principio è in stretta connessione anche con il dettato dell'art. 3 Cost. (primo comma) che prevede l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, senza alcun tipo di privilegio o di discriminazione.
- c) **Principio dell'uniformità o dell'uguaglianza** – Il pagamento dei tributi da parte dei cittadini, deve essere effettuato in maniera equa.

Sul tema dell'uniformità dell'imposta si sono succedute nel tempo tre teorie:

Teoria del beneficio	Secondo tale teoria, ciascuno dovrebbe pagare le imposte nella misura in cui riceve servizi dall'ente pubblico e, quindi, colui che usufruisce maggiormente dei servizi pubblici, dovrebbe pagare di più. Questa teoria è inaccettabile perché: <ul style="list-style-type: none">• prevede un sistema tributario composto soltanto da tasse e non anche da imposte, il che non è possibile, in quanto i servizi pubblici generali sono indivisibili, e non si può, quindi, determinare quanta parte di un servizio venga utilizzata dal singolo• adottando tale teoria, dovrebbero pagare di più i meno abbienti, i quali richiedono maggiormente i servizi pubblici.
Teoria del sacrificio	Il carico tributario dovrebbe essere ripartito tra i contribuenti tenendo conto del sacrificio che il pagamento delle imposte comporta per ciascuno di essi. Il difetto di tale teoria in tutte e tre le sue suddivisioni (teoria del sacrificio uguale - teoria del sacrificio proporzionale - teoria del sacrificio minimo) è quello di introdurre un criterio di soggettività difficilmente quantificabile.
Teoria della capacità contributiva	Tale teoria, adottata dall'art. 53 Cost., rompe con la soggettività delle precedenti e si riferisce a criteri, i quali forniscono elementi oggettivi per valutare la concreta capacità di contribuire alle spese pubbliche.

Le conseguenze della teoria della capacità contributiva

Dall'accettazione della **teoria della capacità contributiva** nella determinazione del sistema tributario italiano (art. 53 Cost.), scaturiscono i seguenti effetti:

1. la **personalità dell'imposizione tributaria**
2. la **discriminazione quantitativa** dei redditi dei contribuenti
3. la **discriminazione qualitativa** dei redditi dei contribuenti
4. la **progressività** delle imposte

Di conseguenza, **il sistema tributario italiano è informato a criteri di progressività**, nel senso che l'imposta più importante (IRPEF – imposta sul reddito delle persone fisiche) è, appunto, un'imposta progressiva (per scaglioni). In altri termini i contribuenti sono colpiti con imposte crescenti in relazione all'aumento della loro base imponibile.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2 Cost. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3 Cost. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 23 Cost. - Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 53 Cost. - Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.